Bonus investimenti nel Sud – Avvio dell`investimento in caso di autorizzazioni amministrative

19 Aprile 2004

Non decade dal credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (di cui all`art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni) l`impresa che non abbia potuto rispettare il termine per l`avvio degli investimenti (fissato, a pena di decadenza, nei sei mesi successivi alla presentazione dell`istanza di ammissione al beneficio) non per volontà propria, ma a causa dei tempi necessari per ottenere i provvedimenti amministrativi di autorizzazione all`investimento.

Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n.62/E del 9 aprile 2004**,relativamente ad un progetto di investimento volto alla messa in produzione di un giacimento petrolifero, per il quale l`impresa beneficiaria è in attesa delle necessarie autorizzazioni degli Enti pubblici competenti.

Al di là del caso specifico oggetto della Risoluzione, l`orientamento ministeriale si ritiene importante perchè sembra potersi applicare anche nell`ipotesi in cui l`investimento consista nella realizzazione di immobili strumentali agevolati, per la quale è comunque necessario il rilascio degli specifici provvedimenti urbanistici autorizzativi (Permesso di costruire, Dia).

In particolare, per quanto riguarda **il termine semestrale per l`avvio degli investimenti** (stabilito dall`art.8, comma 1-bis, L.388/2000 e successive modificazioni), l`Agenzia ha precisato che:

1) se la richiesta del provvedimento autorizzativo è stata presentata prima dell`invio dell`istanza di ammissione al credito d`imposta, l`investimento dovrà essere avviato entro sei mesi decorrenti dal momento in cui il provvedimento amministrativo è stato notificato ovvero si è avuta notizia dello stesso;

2) se la richiesta del provvedimento autorizzativo è stata presentata dopo la data di invio dell`istanza di ammissione al beneficio, il termine semestrale previsto per l`avvio dell`investimento (comunque decorrente dalla data di inoltro dell`istanza) potrà ritenersi sospeso per il periodo compreso tra la data di richiesta del provvedimento e quella di notifica dello stesso.

Al riguardo, si ricorda che, quantomeno nell`ipotesi di permesso di costruire, è prevista espressamente la notifica del rilascio del provvedimento.

Allo stesso modo, l`Agenzia ha ritenuto opportuno tener conto dei tempi tecnici necessari al rilascio dei provvedimenti autorizzativi **anche ai fini del rispetto dei limiti minimi di realizzazione degli investimenti agevolati**, pari al 20% per il primo anno, al 60% per il secondo anno ed al 100% per il terzo (art.62, comma 1, lett. f, legge 289/2002).

Non decadono quindi dal beneficio fiscale le imprese che, per ciascun periodo d`imposta eventualmente “prorogato”” tenendo conto del lasso temporale necessario al rilascio delle autorizzazioni, rispettino le relative percentuali minime di realizzazione degli investimenti stabilite dalla norma.

4000- Risoluzione n.62-E del 9 aprile 2004.pdfApri